Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA — DEL REGNO D'ITALIA

Anno 70° — Roma - Sabato, 23 novembre 1929 - Anno VIII — Numero 273

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.
La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte: non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

Veggansi le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inscrito nella testata del « Foglio delle Inserzioni ».

AVVERTENZA.

Le somme dovute per acquisto di pubblicazioni ufficiali, per abbonamenti e per inserzioni sulla "Gazzetta" **nonchè quelle per acquisto di Atti di Governo e per abbonamenti alle Raccolte delle leggi e dei decreti, compresi gli abbonamenti obbligatori,** debbono essere versate al **c/c 1/2640, intestato allo Istituto Poligrafico dello Stato,** avendo cura di indicare sempre nel retro dei certificati di allibramento la causale dell'invio, poichè l'Istituto non assume alcuna responsabilità per disguidi o ritardi causati dall'omissione di tale comunicazione.

La vendita degli Atti di Governo che finora veniva effettuata in via Giulia, 52, sarà d'ora in avanti eseguita presso la Libreria dello Stato nel Palazzo del Ministero delle Finanze in via XX Settembre.

SOMMARIO

CASA REALE

Avviso di Corte.

Sua Maestà il Re ha ricevuto oggi, alle ore 10.45, in udienza solenne, S. E. il signor John Work Garrett, il quale ha presentato alla Maestà Sua le lettere che lo accreditano presso questa Real Corte in qualità di Ambasciatore straordinario e plenipotenziario degli Stati Uniti d'America.

Roma, addì 20 novembre 1929 - Anno VIII

(6462)

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

LEGISLATURA XXVIII — SESSIONE 1929.

La Camera dei deputati è convocata in seduta pubblica per giovedì 28 novembre 1929-VIII, alle ore 16, col seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Elezione di un vice-presidente, di un questore e di un segretario della Camera.

2. Sorteggio degli uffici.

Discussione dei seguenti disegni di legge:

3. Conversione in legge del R. decreto-legge 2 dicembre 1928, n. 3179, contenente norme per la tutela delle strade e per la circolazione (65).

4. Conversione in legge del R. decreto-legge 27 maggio 1929, n. 991, che autorizza il Governo del Re a cedere in dono alla Svizzera alcuni manoscritti di Alberto Haller posseduti dalle biblioteche nazionali di Milano e universitaria di Pavia (251).

5. Conversione in legge del R. decreto-legge 17 giugno 1929, n. 1091, concernente l'ammissione di merci al beneficio della importazione temporanea (254).

6. Conversione in legge del R. decreto-legge 30 giugno 1929, n. 1237, che ha prorogato al 31 agosto 1929 il termine per la presentazione, in esenzione da penalità, delle dichiarazioni dei redditi soggetti ad imposte dirette (255).

7. Conversione in legge del R. decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1471, concernente la costruzione di una nuova strada tra la Romagna e la Toscana da Santa Sofia a Stia (273).

8. Conversione in legge del R. decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1554, recante proroga del termine per la revisione delle utenze di acqua in alcuni Comuni del Lazio (277).

9. Conversione in legge del R. decreto-legge 2 agosto 1929, n. 1479, concernente modificazioni delle disposizioni riguardanti le concessioni ferroviarie di viaggio per gli onorevoli senatori e deputati (282).

10. Conversione in legge del R. decreto-legge 2 aprile 1929, n. 1664, con cui è stata concessa una proroga del termine di esecuzione del piano regolatore di ampliamento della città di Sanremo (283).

11. Conversione in legge del R. decreto-legge 3 ottobre 1929, n. 1882, riguardante l'estensione delle disposizioni dell'art. 2 della legge 27 maggio 1929, n. 810, alle opere occorrenti per la sistemazione della Rappresentanza diplomatica del Regno d'Italia presso la Santa Sede (297).

12. Conversione in legge del R. decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1404, apportante una modifica al testo unico delle leggi sul matrimonio degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza, e sulla costituzione della relativa dote, approvato con R. decreto 9 febbraio 1928, n. 371 (261).

(6463)

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 2632.

REGIO DECRETO 10 ottobre 1929, n. 1954.

Riconoscimento giuridico della Federazione nazionale fascista degli istituti privati di istruzione e di educazione ed approvazione del relativo statuto.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 26 settembre 1926, n. 1720, col quale è stato concesso il riconoscimento giuridico, a norma ed agli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, e del relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, alla Confederazione generale fascista dell'industria italiana, nonchè alle Associazioni di grado inferiore ad essa aderenti;

Visto il Nostro decreto 4 maggio 1928, n. 1049, col quale è stato approvato il nuovo statuto della Confederazione generale fascista dell'industria italiana;

Vista la domanda in data 23 novembre 1928, con la quale la Confederazione predetta ha chiesto che venga concesso il riconoscimento giuridico alla Federazione nazionale fascista degli istituti privati di istruzione e di educazione, aderente alla Confederazione medesima;

Visti l'art. 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e gli articoli 14 e 36 del regolamento 1° luglio 1926, n. 1130;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per l'interno e per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' concesso il riconoscimento giuridico, a norma ed agli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, e del relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, alla Federazione nazionale fascista degli istituti privati di istruzione e di educazione, aderente alla Confederazione generale fascista dell'industria italiana.

E' approvato lo statuto della Federazione suddetta, secondo il testo che si allega al presente decreto e che è firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

E' fatta riserva di provvedere, a termine di legge, circa l'approvazione della nomina dei dirigenti la Federazione suindicata.

Art. 2.

Le disposizioni contenute nell'art. 2 del Nostro decreto 26 settembre 1926, n. 1720, sono applicabili anche nei rapporti della Federazione nazionale alla quale viene concesso il riconoscimento giuridico con l'art. 1 del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 10 ottobre 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI — GIULIANO.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 novembre 1929 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 290, foglio 69. — MANCINI.

Statuto della Federazione nazionale fascista degli istituti privati di istruzione e di educazione.

Art. 1.

E' costituita con sede in Roma la « Federazione nazionale fascista degli istituti privati di istruzione e di educazione ».

Art. 2.

La Federazione fa parte della Confederazione generale fascista dell'industria italiana ed estende la sua competenza su tutto il territorio del Regno.

In quanto giuridicamente riconosciuta ha, nei limiti stabiliti dalla legge, dalla Confederazione e dal presente statuto, la rappresentanza nazionale degli istituti privati di educazione e d'istruzione, tranne quelli retti da enti autarchici, enti morali, ordini e congregazioni religiose e gli istituti costituenti essi stessi enti morali giuridicamente riconosciuti, e tranne altresì gli istituti che il Ministero delle corporazioni ritenesse non inquadrabili sindacalmente. Sono altresì esclusi gli istituti retti o mantenuti da stranieri di cui non sia stata previamente autorizzata l'apertura, ai sensi dell'art. 2 del R. decreto 6 giugno 1925, n. 1084.

Art. 3.

La Federazione è regolata dal presente statuto, dalle norme di legge e dagli statuti, regolamenti e istruzioni della Confederazione generale fascista dell'industria italiana, in quanto siano applicabili, tenuto conto della speciale natura degli istituti privati di istruzione e di educazione.

Art. 4.

La Federazione ha per scopo:

a) di tutelare, d'accordo col Ministero dell'educazione nazionale, le idealità e gli interessi dell'istruzione e dell'educazione privata; di favorirne lo sviluppo e l'organizzazione in armonia con i superiori fini dello Stato; di collaborare con i competenti organi statali per la più assidua vigilanza sul sorgere e il funzionare degli istituti attribuiti alla sua competenza;

b) di collaborare coi competenti organi della pubblica Amministrazione allo studio e alla risoluzione dei problemi sindacali ed economici relativi all'esistenza e al funzionamento degli istituti privati di educazione e di istruzione e ai loro rapporti coi dipendenti e di collaborare altresì allo studio e alla soluzione dei problemi etici e didattici che interessano gli istituti medesimi;

c) di promuovere e sostenere l'unione e la collaborazione tra gli istituti suddetti, potenziando e coordinando i loro sforzi, volti a realizzare nel campo educativo i postulati della nuova etica fascista;

d) di promuovere e collaborare con le autorità competenti all'attuazione di qualsiasi iniziativa, la quale tenda ad assicurare e a perfezionare l'assistenza e l'educazione didattica, morale e nazionale dei soci e dei loro dipendenti;

e) di assistere gli istituti federati nei loro rapporti con le autorità e gli enti pubblici e privati che abbiano con essi legami di lavoro e scopi concomitanti col problema dell'istruzione e dell'educazione;

f) di provvedere alla nomina e alla designazione dei propri rappresentanti nei Consigli, Enti ed organi in cui tale rappresentanza sia prevista dalla legge e dagli statuti;

g) di esercitare tutte quelle funzioni che, come Associazione sindacale legalmente riconosciuta, le siano demandate in virtù di leggi e regolamenti.

Art. 5.

La Federazione è formata dagli istituti di educazione e di istruzione iscritti alle Unioni territoriali aderenti alla Confederazione.

Nelle Unioni in cui gli istituti interessati sono sufficientemente numerosi gli istituti stessi potranno raggrupparsi in sezioni di categoria secondo le norme emanate dalla Confederazione.

L'iscrizione avviene su domanda della competente Unione territoriale; nei casi in cui l'Unione non vi provveda, in seguito a disposizioni della Confederazione.

Se la Federazione non intende ammettere qualche istituto o sezione, deve sottoporne le ragioni alla Confederazione la quale decide in merito.

Contro le decisioni confederali è ammesso in ultima istanza ricorso al Ministero delle corporazioni.

L'esercizio dei diritti sociali spetta agli istituti e alle sezioni regolarmente inscritti e al corrente con il versamento di tutti i contributi.

Art. 6.

L'adesione alla Federazione importa un impegno triennale che alla scadenza si intende rinnovato per uguale periodo di tempo, qualora non pervenga deliberazione di recesso da parte dell'Unione territoriale competente.

Tale deliberazione non ha effetto se non viene comunicata alla Federazione almeno tre mesi prima della scadenza del triennio, e non libera gli istituti e le sezioni interessati dagli impegni e dalle obbligazioni che avessero assunti precedentemente alla scadenza del triennio.

Cessano di appartenere alla Federazione gli istituti i quali per qualsiasi ragione non facciano più parte della competente Unione territoriale.

Art. 7.

Il funzionamento interno delle singole sezioni, in quanto costituite, è regolato dalle norme che saranno stabilite da ciascuna Unione territoriale con l'approvazione della Confederazione.

Tuttavia le sezioni e i singoli istituti sono tenuti a fornire alla Federazione e ai Gruppi nazionali, e sempre nell'àmbito delle attribuzioni rispettive, ogni elemento, notizia o dato che da questi venissero richiesti.

Tali comunicazioni debbono rimanere riservate ai dirigenti della Federazione e dei Gruppi nazionali.

Le sezioni e gli istituti sono inoltre tenuti ad osservare tutte le disposizioni e istruzioni impartite dagli organi direttivi della Federazione.

Le disposizioni e istruzioni relative ai rapporti di lavoro saranno emanate nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla Confederazione.

Art. 8.

Le sezioni territoriali sono rette da un capo sezione nominato di anno in anno dall'assemblea di sezione.

Il capo sezione è coadiuvato da un Comitato di sezione composto di un rappresentante di ciascuna categoria di istituti associati di cui all'art. 10.

In deroga alle disposizioni eventualmente stabilite dagli statuti delle Unioni territoriali, nelle assemblee di sezione ogni istituto dispone di un voto per ogni L. 20 di contributo globale corrisposto.

Ove non sia costituita una sezione territoriale, gli istituti aderenti all'Unione avranno un rappresentante nominato dal presidente dell'Unione, di cui fanno parte.

I capi sezione e i rappresentanti suddetti possono corrispondere direttamente con la Federazione.

Art. 9.

I rapporti tra la Federazione e le altre Associazioni aderenti alla Confederazione saranno regolati dalle deliberazioni e istruzioni confederali.

Art. 10.

La Federazione suddivide nel proprio seno gli istituti aderenti nei seguenti Gruppi nazionali:

a) collegi-convitto con o senza scuola annessa;
b) scuole di cultura inferiori, medie e superiori;
c) scuole professionali diverse;
d) scuole per corrispondenza.

Art. 11.

I Gruppi nazionali sono formati dagli istituti appartenenti alla corrispondente specialità per cui sono costituiti e per i quali le Unioni abbiano ottenuto l'ammissione alla Federazione nazionale.

Sono organi dei Gruppi:
l'assemblea nazionale;
il Consiglio;
il presidente.

Le assemblee nazionali sono formate dai delegati degli istituti inscritti al Gruppo rispettivo.

I delegati sono eletti ogni anno dagli istituti all'uopo convocati presso le singole Unioni ed in ragione di uno per ogni 500 lire o frazione non inferiore a 150 lire di contributi globalmente pagati dagli istituti medesimi.

Partecipano di diritto alle assemblee nazionali i capi sezione, in quanto l'istituto da essi diretto faccia parte del Gruppo che indice l'assemblea.

Non potranno essere nominati delegati muniti di temporaneo mandato o investiti della sola facoltà di partecipare a determinate riunioni e deliberazioni.

Ciascun delegato non può intervenire che all'assemblea del Gruppo nazionale per cui venne eletto.

Le assemblee nazionali eleggono nel gennaio di ogni anno i Consigli di gruppo, composti del presidente e di quattro membri.

Le assemblee nazionali sono presiedute ordinariamente dal presidente del Gruppo interessato. Possono anche essere convocate per deliberazione del Consiglio del gruppo interessato o su richiesta scritta di almeno un quarto degli istituti inscritti al Gruppo medesimo.

Tutte le deliberazioni prese dalle assemblee dei Gruppi nazionali rivestono carattere di semplice voto, spettando al Consiglio generale l'adozione dei provvedimenti di carattere esecutivo.

Le assemblee nazionali non discutono che in merito all'ordine del giorno preventivamente concordato col presidente della Federazione.

Con regolamento da approvarsi dalla Confederazione dell'industria su proposta della Federazione, saranno stabilite le norme per il funzionamento interno di ogni Gruppo.

La rappresentanza nei rapporti esterni spetta però sempre ed esclusivamente alla Federazione.

Art. 12.

Sono organi della Federazione:
a) il Consiglio generale;
b) la Giunta esecutiva;
c) il presidente.

Art. 13.

Il Consiglio generale è formato dai Consigli riuniti dei quattro Gruppi nazionali ed è presieduto dal presidente della Federazione.

I presidenti dei Gruppi nazionali sono di diritto vicepresidenti del Consiglio generale.

Art. 14.

Il Consiglio generale è convocato dal presidente della Federazione, ordinariamente, una volta all'anno, mediante avviso raccomandato spedito almeno quindici giorni prima della convocazione.

Può essere pure convocato su deliberazione della Giunta esecutiva o su richiesta di almeno due Gruppi nazionali.

Il Consiglio generale designa la terna degli eleggibili a presidente a norma dell'art. 17.

Nomina ogni anno il tesoriere-economo e tre revisori dei conti di cui due effettivi e uno supplente, i quali intervengono alle sedute del Consiglio stesso.

Il Consiglio generale non può deliberare che sulle materie poste all'ordine del giorno.

Le riunioni del Consiglio generale sono valide in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la maggioranza dei suoi membri; in seconda convocazione le riunioni sono valide qualunque sia il numero dei membri intervenuti.

Ciascun membro del Consiglio ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni sono prese dai presenti a maggioranza di voti.

E' ammessa la facoltà di delega, sempre che siano scambiate fra membri stessi del Consiglio generale, ma nessuno può avere più di una delega.

In caso di votazione pari prevale il voto del presidente.

Spetta pure al Consiglio generale di deliberare all'occorrenza le eventuali modificazioni al presente statuto. In tal caso le deliberazioni non sono valide se non prese con la presenza della metà più uno dei suoi membri e con la maggioranza assoluta dei voti.

Art. 15.

Il Consiglio generale impone le direttive generali che la Federazione deve seguire per il suo funzionamento e per la trattazione dei problemi che interessano l'educazione e l'istruzione private; delibera sulle altre questioni speciali che siano poste all'ordine del giorno.

Spetta pure al Consiglio generale di approvare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, quest'ultimo su relazione dei revisori dei conti; deliberare, in base alle norme di legge ed alle istruzioni della Confederazione, la misura dei contributi.

Le deliberazioni relative sono soggette all'approvazione della Confederazione.

Art. 16.

Almeno un decimo del provento dei contributi obbligatori di spettanza della Federazione deve essere annualmente prelevato e devoluto a costituire il fondo patrimoniale avente per scopo di garantire le obbligazioni assunte dalla Federazione in dipendenza dei contratti collettivi di lavoro da essa stipulati, e da amministrarsi secondo le norme di legge.

Almeno l'80 % delle entrate derivanti alla Federazione dal provento dei contributi obbligatori sarà devoluto alle spese obbligatorie previste dall'art. 18 del regolamento 1° luglio 1926, ivi compresi il fondo di garanzia di cui al precedente comma, nonchè le spese per gli uffici di collocamento previste dal R. decreto-legge 15 novembre 1928, n. 2762.

Art. 17.

Il presidente della Federazione è nominato dal presidente generale della Confederazione, su terna designata dal Consiglio generale della Federazione a norma dell'art. 14.

Dura in carica due anni e può essere riconfermato.

Il presidente, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito da uno dei vice-presidenti da lui delegato per ordine di anzianità.

Il presidente dirige e rappresenta la Federazione, tanto per i rapporti interni che per quelli esterni, vigila e cura l'osservanza della disciplina e disimpegna tutte le altre funzioni che gli sono attribuite dal presente statuto, dalle leggi, dalle deliberazioni della Confederazione, ed è responsabile della esatta osservanza delle norme, istruzioni e deliberazioni della Confederazione.

Il presidente della Federazione è di diritto presidente del Consiglio generale e della Giunta esecutiva che egli convoca.

La nomina del presidente non ha effetto se non è approvata a termini di legge. L'approvazione è chiesta dalla Confederazione.

E' in facoltà del presidente di presiedere, quando ne ravvisi l'opportunità, le assemblee nazionali dei Gruppi.

Art. 18.

La Giunta esecutiva è composta dal presidente della Federazione, dai presidenti dei Gruppi nazionali e dal tesoriere-economo.

Nessun Gruppo potrà avere più di due rappresentanti nella Giunta.

La Giunta esecutiva è convocata dal presidente o su richiesta di almeno due dei suoi membri.

Essa cura lo svolgimento di ogni azione resa necessaria per il conseguimento dei fini statutari e per l'applicazione delle direttive tracciate dal Consiglio generale.

Coadiuva il presidente nell'esplicazione del suo mandato, delibera circa l'assegnamento dei singoli istituti ai diversi Gruppi nazionali secondo l'art. 10 e prende tutte le deliberazioni necessarie per il funzionamento della Federazione.

La Giunta può chiedere che in ciascun Consiglio nazionale di Gruppo siano rappresentati i vari rami d'insegnamento praticati dagli istituti appartenenti alla specialità per cui il Gruppo nazionale è costituito. Può a tal fine ordinare di nuovo le elezioni.

Appartiene anche alla Giunta esecutiva:

a) assumere e licenziare gli impiegati della Federazione;

b) applicare la censura ai Gruppi nazionali, alle sezioni e agli istituti associati, ai termini dell'art. 24;

c) provvedere alle nomine e alle designazioni di cui alla lettera *f*) dell'art. 4.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Art. 19.

Tutte le cariche della Federazione sono gratuite.

Sono eleggibili alle cariche sociali e possono essere prescelti a delegati del Consiglio generale solo i titolari gerenti o membri del Consiglio di amministrazione, direttori o institori di istituti aderenti, i quali posseggano i requisiti stabiliti dalle leggi. Tale norma potrà essere derogata soltanto nei riguardi del presidente della Federazione.

Art. 20.

All'amministrazione delle entrate sociali e del patrimonio sovraintende il tesoriere-economo, eletto dal Consiglio generale ai sensi dell'art. 14.

Il tesoriere-economo dovrà curare che la gestione del fondo sociale e del patrimonio sia strettamente conforme alle deliberazioni del Consiglio generale e alle norme stabilite dalla Confederazione per l'amministrazione delle entrate sociali e del patrimonio da parte delle Associazioni confederate.

Il tesoriere-economo redige lo schema del bilancio preventivo e del conto consuntivo.

Art. 21.

La Federazione ha obbligo di tenere al corrente la Confederazione di tutti gli atti, avvenimenti e provvedimenti che anche indirettamente possono interessarla. E' pure tenuta a trasmettere alla Confederazione tutte le deliberazioni, atti e documenti per i quali sia richiesta dalla legge, dallo statuto o dalle disposizioni confederali l'approvazione o l'autorizzazione confederale.

Art. 22.

La Federazione può, con preventiva autorizzazione della Confederazione, avocare a sè la trattazione e la soluzione di qualsiasi questione o vertenza che si riferisca ai datori di lavoro da essa rappresentati.

Ha pure facoltà d'intervenire a titolo di assistenza nelle trattative per la stipulazione di qualsiasi contratto di lavoro riferentesi ai datori di lavoro medesimi.

Art. 23.

La Federazione può, previa autorizzazione della Confederazione, proporre azioni davanti alla Magistratura del lavoro, ed intervenire in ogni stadio o grado di giudizio per tutte le controversie proposte davanti alla Magistratura del lavoro e riferentisi ai datori di lavoro da essa rappresentati.

Art. 24.

La Giunta esecutiva ha facoltà di deliberare, su proposta del presidente, la censura ai Gruppi nazionali, alle sezioni e agli istituti associati che non osservino il presente statuto o le istruzioni e deliberazioni della Federazione e della Confederazione.

In caso di recidiva o qualora risultino alla Federazione fatti di particolare gravità, la Giunta ha pure facoltà di proporre alla Confederazione, per i responsabili, l'applicazione dei provvedimenti disciplinari previsti dagli articoli 47, 48, 49, 50 dello statuto confederale.

Art. 25.

Il segretario della Federazione è nominato dal presidente generale della Confederazione su designazione del Consiglio generale. Le condizioni di nomina e la durata del mandato sono altresì stabilite dal presidente generale della Confederazione a norma dello statuto confederale.

Il segretario deve possedere i requisiti di legge e la sua nomina diventa definitiva allorchè sia approvata dal Ministero delle corporazioni.

Il segretario non può esercitare professioni, avere altri impieghi, ed assumere cariche senza autorizzazione del presidente della Federazione, ratificata dalla Confederazione.

Spetta al segretario in base alle istruzioni del presidente di provvedere alla esecuzione delle deliberazioni e decisioni prese dagli organi federali, nonchè alla direzione dei servizi e degli uffici della Federazione.

Il segretario interviene a tutte le sedute degli organi federali con voto consultivo.

Il segretario è responsabile di fronte al presidente del funzionamento degli uffici federali.

Art. 26.

In caso di scioglimento o revoca del riconoscimento della Federazione il liquidatore, nominato dall'autorità competente, provvederà alla realizzazione dell'attivo e all'estinzione del passivo.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità del Regio decreto previsto dall'art. 20 delle norme di attuazione 1° luglio 1926, n. 1130.

Per ogni altra disposizione o norma non contenuta nel presente statuto, si fa riferimento alla legge 3 aprile 1926, alle norme di attuazione 1° luglio 1926 ed allo statuto della Confederazione ed alle istruzioni di questa.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le corporazioni:
BOTTAI.

Numero di pubblicazione 2633.

REGIO DECRETO-LEGGE 26 settembre 1929, n. 1971.

Estromissione dalla conterminazione lagunare di alcune zone barenose nel delta del Brenta.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti-legge 23 marzo 1924, n. 818, e 9 maggio 1926, n. 1041;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuto che è urgente integrare il territorio del Consorzio di bonifica del delta lagunare del Brenta con alcune zone finitime, già di fatto sottratte all'espansione delle maree, senza di che sarebbe tuttora impedito l'inizio della bonifica;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sotto l'osservanza delle norme del R. decreto-legge 23 marzo 1924, n. 818, e del R. decreto-legge 9 maggio 1926, n. 1041, sono permanentemente sottratte ai divieti sanciti per la coltivazione agricola nel perimetro della laguna di Venezia, ed aggregate, ai fini della utilizzazione agraria, al Consorzio di bonifica del delta lagunare del Brenta, le zone barenose denominate Podestà e Pozzegato, nonchè, per una estensione di ettari 51.56.46, la parte della barena denominata « Boschettona » attigua all'attuale comprensorio consorziale.

Art. 2.

Il presente decreto, che entrerà in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 26 settembre 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BIANCHI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1929 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 290, foglio 86. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 2634.

REGIO DECRETO 24 ottobre 1929, n. 1967.

Radiazione della Regia torpediniera « 67 P. N. » dal quadro del Regio naviglio.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178;

Udito il parere del Comitato degli ammiragli;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La Regia torpediniera « 67 P. N. » è radiata dal quadro del naviglio da guerra dello Stato a datare dal 15 settembre 1929.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 24 ottobre 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

SIRIANNI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 novembre 1929 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 290, foglio 82. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 2635.

REGIO DECRETO 29 agosto 1929, n. 1973.

Consolidamento del contributo annuale dovuto dallo Stato al comune di Matera ai sensi dell'art. 1 della legge 14 giugno 1928, n. 1482.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 2 gennaio 1927, n. 1, col quale il comune di Matera è divenuto capoluogo di Provincia;

Visto l'art. 1 della legge 14 giugno 1928, n. 1482, per effetto del quale i Comuni divenuti capoluogo di Provincia, le cui scuole elementari erano governate dall'Amministrazione scolastica, hanno assunto la diretta amministrazione delle scuole stesse, a decorrere dal 1° luglio 1928;

Visto il 3° comma dello stesso articolo 1 della citata legge, per il quale i concorsi e rimborsi dello Stato da corrispondersi ai Comuni suddetti sono consolidati nella differenza fra la spesa effettivamente sostenuta per le scuole predette dall'Amministrazione regionale scolastica e direttamente dal Ministero per le scuole non classificate nell'esercizio 1927-1928, e i contributi dovuti dai Comuni per effetto dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, e degli articoli 18 e 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722;

Visti gli atti trasmessi dal Regio provveditore agli studi di Potenza, dai quali risulta che nell'esercizio 1927-28 quell'Amministrazione scolastica, per la gestione delle scuole elementari del comune di Matera, sostenne l'effettiva spesa di L. 360,171.35;

Visto che nello stesso esercizio finanziario il Ministero della pubblica istruzione non sostenne nessuna spesa per gestione di scuole non classificate;

Visti i Regi decreti 18 febbraio 1915, n. 331, 7 ottobre 1926, n. 2094, e 9 febbraio 1928, n. 777, con i quali, in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, e degli articoli 18 e 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, furono rispettivamente consolidati e liquidati a carico del comune di Matera i corrispondenti contributi di lire 28,874.65, L. 25,600 e L. 12,800.

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato il consolidamento del contributo annuale dovuto dallo Stato al comune di Matera, a titolo di concorsi e rimborsi scolastici, per la diretta amministrazione delle scuole elementari, in applicazione dell'art. 1 della legge 14 giugno 1928, n. 1482, il cui ammontare rimane stabilito nella somma risultante dall'elenco annesso al presente decreto, a decorrere dal 1° luglio 1928.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 29 agosto 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *novembre* 1929 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 290, *foglio* 88. — MANCINI.

Contributo dovuto dallo Stato al comune di Matera in esecuzione dell'art. 1 della legge 14 giugno 1928, n. 1482, per l'amministrazione diretta delle scuole elementari.

POSTI DI RUOLO N. 34.

Spesa sostenuta nell'esercizio 1927-28 *dall'Amministrazione scolastica regionale*:

1 Stipendi ed assegni al personale di ruolo	L.	335,086.39
2. Retribuzioni per supplenze	»	3,765.13
3. Compensi per insegnanti facoltativi	»	
4. Concorso ad Enti per scuole a sgravio	»	
5. Contributo 8 % al Monte pensioni	»	20.711.73
6. Spese per: indennità alle Commissioni dei concorsi magistrali; indennità esami; indennità visite fiscali; rimborso R. M. e M. P.; rimborso equivalente alloggio in natura	»	608.10

Spese sostenute direttamente dal Ministero:

1. Per scuole non classificate		»	
Totale		L.	360,171.35
A dedurre per contributi scolastici a carico del Comune:			
Per l'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487	L. 28,874.65		
Per l'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722	» 25,600 —		
Per l'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722	» 12,800 —	»	67,274.65
Contributo a carico dello Stato dal 1° luglio 1928		L.	292,896.70

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.
Il Ministro per la pubblica istruzione: BELLUZZO.

Numero di pubblicazione 2636.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 14 novembre 1929, n. 1984.
8ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1929-30.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze, a S. M. il Re, in udienza del 14 novembre 1929-VIII, sul decreto che autorizza una 8ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1929-30.

MAESTA',

In relazione a sopraggiunte necessità dei servizi di talune Amministrazioni centrali, sono da autorizzare, nei relativi bilanci per il corrente esercizio finanziario, le seguenti nuove o maggiori assegnazioni:

Ministero delle finanze:

L. 318,964, per rimborso di spese di trasporto fatte in occasione della seconda Fiera campionaria di Tripoli.

L. 1,162,500, per anticipazione alla Commissione europea del Danubio della quota a carico dell'Italia nelle spese per il funzionamento della Commissione medesima, che ha carattere transitorio.

L. 600,000, per la sistemazione di uffici ed alloggi per le nuove Prefetture del Regno.

Ministero degli affari esteri:

L. 60,000, per contributo dello Stato nelle spese per la convocazione in Roma della Commissione internazionale per le arti popolari.

Ministero delle colonie:

L. 380,000, per assegnazione straordinaria alla Colonia Eritrea per la lotta contro l'invasione delle cavallette.

L. 270,000, per assegnazione straordinaria alla Somalia per riscatto di opere di pubblica utilità.

Ministero della educazione nazionale:

L. 500,000, per spese di costruzione di asili infantili nell'Alto Adige.

Ministero della guerra:

L. 350,000, per spese relative all'applicazione delle Convenzioni concernenti la revisione dei cippi di frontiera.

Ministero dell'aeronautica:

L. 850,000, per il saldo della gestione dello speciale Comitato milanese organizzatore della spedizione artica del 1928.

Alle indicate assegnazioni, del complessivo importo di lire 4,491,464, si provvede, in conformità di deliberazione adottata dal Consiglio dei Ministri, con prelevamento della somma occorrente dal fondo di riserva per le spese impreviste, come dal decreto che il riferente si onora di rassegnare all'Augusta sanzione della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Ritenuto che sul fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1929-30 sono disponibili lire 25,027,630;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 222 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1929-30, è autorizzata una ottava prelevazione nella somma di L. 4,491,464 da inscrivere, ripartitamente, ai seguenti capitoli degli stati di previsione della spesa dei Ministeri sotto indicati, per l'esercizio finanziario medesimo:

Ministero delle finanze:

Cap. n. 35 - Spese casuali della Presidenza del Consiglio dei Ministri . . . . L. 318,964

Cap. n. 342-*bis* (di nuova istituzione) - Anticipazione alla Commissione europea del Danubio della quota a carico dell'Italia nelle spese per il funzionamento, da rimborsarsi dalla Commissione medesima (quota per il 1929) . . . . » 1,162,500

Cap. n. 476 (aggiunto, in conto competenza) - Spese per l'adattamento e l'arredamento di locali destinati ad uffici ed alloggi per le nuove Prefetture del Regno, ecc. . . . » 600,000

Ministero degli affari esteri:

Cap. n. 69-*bis* (di nuova istituzione) - Contributo dello Stato nelle spese per la convocazione in Roma della Commissione internazionale per le arti popolari . . . . » 60,000

Ministero delle colonie:

Cap. n. 28-*ter* (di nuova istituzione) - Assegnazione straordinaria alla Colonia Eritrea per la lotta contro le cavallette . . . . . » 380,000

Cap. n. 28-*quater* (di nuova istituzione) - Assegnazione straordinaria al Governo della Somalia per riscatto di opere di pubblica utilità . . . . » 270,000

Ministero dell'educazione nazionale:

Cap. n. 158 (aggiunto, in conto competenza) - Costruzione di asili infantili nell'Alto Adige, ecc. . . . . » 500,000

Ministero della guerra:

Cap. n. 68-*bis* (di nuova istituzione) - Spese per l'applicazione delle convenzioni concernenti la revisione dei cippi di frontiera . . » 350,000

Ministero dell'aeronautica:

Cap. n. 47-*bis* (di nuova istituzione, sotto la nuova rubrica « Spese diverse ») - Assegnazione straordinaria a pareggio della gestione del Comitato milanese organizzatore della spedizione artica del 1928 . . . . L. 850,000

Totale . . . L. 4,491,464

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione e il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 novembre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1929 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 290, foglio 99. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 2637.

REGIO DECRETO 19 settembre 1929, n. 1983.

Istituzione in Capetown di una Regia legazione in sostituzione del Regio consolato generale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 29 novembre 1870, n. 6090;

Vista la legge consolare 28 gennaio 1866, n. 2804, ed il relativo regolamento approvato con Nostro decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Visto il Nostro decreto 11 marzo 1928, n. 970;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Nostro Consolato generale in Capetown è soppresso.

Art. 2.

E' istituita una Nostra Legazione in Capetown per l'Unione dell'Africa del Sud.

L'assegno lordo annuo, da corrispondere al titolare di detta Nostra Legazione, è fissato in L. 30,000.

Il presente decreto avrà effetto dalla sua data.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 19 settembre 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

GRANDI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1929 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 290, foglio 98. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **2638.**

REGIO DECRETO 26 luglio 1929, n. **1965.**

Riconoscimento, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, del Consorzio di irrigazione di Laiano Casciavola, con sede in Cascina.

N. 1965. R. decreto 26 luglio 1929, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene riconosciuto, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, il Consorzio di irrigazione di Laiano Casciavola, con sede nel comune di Cascina, e ne è approvato lo statuto sociale.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *novembre* 1929 - *Anno VIII*

Numero di pubblicazione **2639.**

REGIO DECRETO 26 luglio 1929, n. **1966.**

Autorizzazione alla Regia Accademia Albertina di belle arti in Torino ad accettare una donazione per l'istituzione del premio « Riccardo Buffa ».

N. 1966. R. decreto 26 luglio 1929, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Regia Accademia Albertina di belle arti in Torino viene autorizzata ad accettare la donazione del capitale nominale di lire 10,000, fattale dal sig. Riccardo Buffa per la istituzione del premio « Riccardo Buffa » da assegnarsi ogni biennio al migliore alunno del corso di architettura dell'Accademia medesima.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *novembre* 1929 - *Anno VIII*

Numero di pubblicazione **2640.**

REGIO DECRETO 24 ottobre 1929, n. **1981.**

Approvazione dello statuto dell'Opera pia « Ospedale civile Santo Spirito », in Fiume.

N. 1981. R. decreto 24 ottobre 1929, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, viene approvato lo statuto organico dell'Opera pia « Ospedale civile Santo Spirito », con sede in Fiume.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *novembre* 1929 - *Anno VIII*

DECRETO MINISTERIALE 9 novembre 1929.

Modifiche agli elenchi dei valichi di frontiera.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Veduto l'art. 160 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con decreto 6 novembre 1926, n. 1848;

Veduti i propri decreti in data 30 giugno 1928 e 5 maggio 1929 coi quali sono stati approvati gli elenchi dei valichi della frontiera terrestre del Regno attraverso i quali è consentito il passaggio delle persone munite dei documenti prescritti per l'attraversamento del confine;

Ritenuta la necessità di aprire al transito alcuni altri valichi di frontiera;

Decreta:

Agli elenchi dei valichi della frontiera terrestre del Regno attraverso i quali è consentito il passaggio delle persone munite dei documenti prescritti per l'attraversamento del confine, approvati con decreto Ministeriale 30 giugno 1928, modificato con decreto successivo del 5 maggio 1929, sono portate le seguenti variazioni:

1° Nell'elenco dei valichi della provincia di Aosta aperti al transito per le persone munite di passaporto o di altri documenti internazionalmente equipollenti sono aggiunti i seguenti:

a) frontiera italo-francese:
Col de le Seigne (aperto solo nella stagione estiva);
Colle del Gigante (aperto solo nella stagione estiva);

b) frontiera italo-svizzera:
Colle del Teodulo (aperto solo nella stagione estiva).

2° Nell'elenco dei valichi della provincia di Novara aperti al transito per le persone munite di passaporto o di altri documenti internazionalmente equipollenti è aggiunto il valico di:

Passo di S. Giacomo (aperto solo nella stagione estiva).

3° Nell'elenco dei valichi della provincia di Novara aperti al transito per le persone munite di tessera di frontiera è aggiunto il valico di:

Passo di S. Giacomo (aperto solo nella stagione estiva).

Roma, addì 9 novembre 1929 - Anno VIII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

(6467)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 12 novembre 1929.

Autorizzazione all'Opera nazionale Balilla ad acquistare uno stabile in Cormons.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Vista l'istanza del presidente dell'Opera nazionale Balilla diretta ad ottenere l'autorizzazione ad acquistare uno stabile di proprietà della signora Beatrice Jeroniti e dei signori Dante Aurelio Jeroniti e Galileo Gilberto Jeroniti, in Cormons, da adibirsi a Casa del Balilla in detto Comune;

Visto il contratto di compra-vendita stipulato il 27 febbraio 1929-VII, tra l'Opera nazionale Balilla ed i signori Jeroniti predetti, a rogito del notaio Rodolfo Seculin, di Gorizia;

Vista la deliberazione in data 10 settembre 1929-VII, con la quale il presidente dell'Opera nazionale Balilla, con i poteri della Giunta esecutiva conferitigli con R. decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1554, approva il contratto di cui sopra;

Visti gli atti prodotti a prova della proprietà e dello stato ipotecario dell'immobile;

Visto l'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 2247, il regolamento per l'esecuzione della legge stessa approvato con R. decreto 9 gennaio 1927, n. 6, ed il regolamento 26 luglio 1896, n. 361;

Ritenuta l'opportunità di autorizzare l'acquisto di cui sopra;

Decreta:

L'Opera nazionale Balilla è autorizzata ad acquistare lo stabile, di proprietà della signora Beatrice Jeroniti e dei

signori Dante Aurelio Jeroniti e Galileo Gilberto Jeroniti, in Cormons, oggetto del contratto di compra-vendita 27 febbraio 1929-VII, a rogito del notaio Rodolfo Seculin, di Gorizia, per adibirla a Casa del Balilla in Cormons.

Il presidente dell'Opera è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 12 novembre 1929 - Anno VIII

Il Capo del Governo: Mussolini.

(6464)

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1929.

Esclusione dal vincolo di espropriazione per pubblica utilità di alcune aree facenti parte di tenute situate lungo la via Ostiense in Agro Romano.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 30 settembre 1928, numero 2427, che dispone la esclusione dal vincolo della espropriazione per pubblica utilità ai fini della legge 6 aprile 1908, n. 116, e del decreto-legge Luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 304, delle aree comprese nelle zone indicate nell'art. 2, comma *b*) della precitata legge 6 aprile 1908, che sono già appoderate e di quelle che a giudizio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste sono suscettibili di intensa coltivazione;

Visto il testo unico 10 novembre 1905, n. 647, la legge 17 luglio 1910, n. 491, ed il decreto-legge Luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 662, concernenti il bonificamento e la colonizzazione dell'Agro Romano;

Decreta:

Sono escluse dal vincolo della espropriazione per pubblica utilità ai fini della legge 6 aprile 1908, n. 116, e del decreto-legge Luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 304, le aree situate lungo la via Ostiense facenti parte delle seguenti tenute appartenenti ai proprietari a fianco di ciascuna di esse indicate:

A. — Zone già appoderate:

I. Tenute e parti di tenute a sinistra della via Ostiense:
a) Tor di Valle, proprietaria Società anonima Dragoncello e Tor di Valle;
b) Mezzocammino, proprietario Saverio Brandizzi;
c) Mezzocammino, proprietaria Lidia Caselli;
d) Mezzocammino, proprietaria Cesarina Giuliani in Battisti;
e) Monti di S. Paolo, proprietari diversi.

II. Tenute e parti di tenute a destra della via Ostiense:
a) Mezzocammino, proprietario Saverio Brandizzi;
b) Mezzocammino, proprietaria Cesarina Giuliani in Battisti;
c) Mezzocammino, proprietario Filippo Pediconi;
d) Mezzocammino, proprietario Canavotto già Giuliani;
e) Monti di S. Paolo, proprietari diversi.

B. — Zone suscettibili di intensa coltivazione:

I. Tenute e parti di tenute a sinistra della via Ostiense:
a) Valchetta e Pisciamosto, proprietari diversi;
b) Torrino, proprietaria Margherita Edith Kippen vedova Salina;
c) Grottoni Capranica, proprietario marchese Giuliano Capranica del Grillo;
d) Risaro, proprietario Serinaldi Umberto;
e) Malafede, proprietario principe don Fabrizio Colonna;
f) Ostia bonifica, proprietaria Società anonima agricola fra Ravennati residenti in Ostia, enfiteuta al Demanio dello Stato.

II. Tenute e parti di tenute a destra della via Ostiense:
a) Valchetta e Pisciamosto, proprietari diversi;
b) Grottoni Capranica, proprietario marchese Giuliano Capranica del Grillo;
c) Spinaceto (Pedica), proprietario Luigi Angelini;
d) Risaro, proprietario Serinaldi Umberto;
e) Malafede, proprietario principe don Fabrizio Colonna.

Roma, addì 14 novembre 1929 - Anno VIII

p. *Il Ministro*: Serpieri.

(6477)

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1929.

Aggiunte alle Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;

Udito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Nel volume I delle Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato, alle condizioni generali d'applicazione delle tariffe eccezionali della grande (pag. 67) e della piccola velocità (pag. 85) è aggiunta, rispettivamente, la 8ª e la 7ª condizione nel testo unico seguente:

« Agli effetti della tassazione, è ammesso in ogni caso il raggruppamento delle merci ascritte ad una medesima tariffa eccezionale o ad una medesima serie di tariffa eccezionale, anche se siano dichiarati distintamente i pesi delle singole merci ».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 ottobre 1929 - Anno VII

Il Ministro per le comunicazioni:
Ciano.

Il Ministro per le finanze:
Mosconi

(6478)

DECRETO MINISTERIALE 27 settembre 1929.

Istituzione di una Regia agenzia consolare in Mons (Charleroi).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge consolare 28 gennaio 1866 ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 7 giugno 1866, numero 2996;

Determina:

E' istituita una Regia agenzia consolare in Mons, alla dipendenza del Regio consolato in Charleroi.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 settembre 1929 - Anno VII

Il Ministro: GRANDI.

(6446)

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1929.

Riconoscimento del Fascio di Magliano in Toscana (Grosseto) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di Magliano in Toscana (Grosseto) chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;
Vista la legge anzidetta;
Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

E' riconosciuta al Fascio di Magliano in Toscana (Grosseto) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.
Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 ottobre 1929 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *novembre* 1929 - *Anno VIII*
Registro n. 11 *Finanze, foglio n.* 101.

(6442)

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1929.

Riconoscimento del Fascio di Cirò (Catanzaro) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di Cirò (Catanzaro) chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;
Vista la legge anzidetta;
Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

E' riconosciuta al Fascio di Cirò (Catanzaro) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.
Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 ottobre 1929 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *novembre* 1929 - *Anno VIII*
Registro n. 11 *Finanze, foglio n.* 128.

(6443)

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1929.

Riconoscimento del Fascio di Monticiano (Siena) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di Monticiano (Siena), chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;
Vista la legge anzidetta;
Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

E' riconosciuta al Fascio di Monticiano (Siena) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.
Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 ottobre 1929 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *novembre* 1929 - *Anno VIII*
Registro n. 11 *Finanze, foglio n.* 130.

(6444)

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1929.

Riconoscimento del Fascio di Lamporecchio (Pistoia) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di Lamporecchio (Pistoia) chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;
Vista la legge anzidetta;
Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

E' riconosciuta al Fascio di Lamporecchio (Pistoia) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.
Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 ottobre 1929 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno: MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1929 - Anno VIII
Registro n. 11 Finanze, foglio n. 129.

(6445)

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-12376.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Guglielmo Bosnic di Vincenzo, nato a Trieste l'11 aprile 1877 e residente a Trieste, via S. Cilino, n. 22, San Giovanni, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Bosini »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Guglielmo Bosnic è ridotto in « Bosini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Maria Bosnic nata Marinic di Giuseppe, nata l'11 agosto 1868, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 24 giugno 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(6039)

N. 11419-12377.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Ernesto Botteghelz fu Raimondo, nato a Trieste il 27 ottobre 1874 e residente a Trieste, via P. Castaldi, n. 17, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Botteghelli »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Ernesto Botteghelz è ridotto in « Botteghelli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Carla Botteghelz nata Razza fu Paolo, nata il 16 settembre 1883, moglie;
2. Raimondo di Ernesto, nato il 12 gennaio 1909, figlio;
3. Luciano di Ernesto, nato il 28 novembre 1912, figlio;
4. Anna di Ernesto, nata il 2 dicembre 1914, figlia;
5. Gioconda di Ernesto, nata il 6 febbraio 1921, figlia;
6. Ernesta di Ernesto, nata il 15 agosto 1906, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 24 giugno 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(6040)

CONCORSI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO

Concorso per titoli, fra ex combattenti e orfani di guerra in servizio presso le Amministrazioni dello Stato in categorie non di ruolo, per 19 posti di aiutante nelle cancellerie e segreterie giudiziarie.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GIUSTIZIA E GLI AFFARI DI CULTO

Visto l'art. 7 del R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 48;
Visto il R. decreto 16 agosto 1926, n. 1387;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli per n. 19 posti di aiutante nelle cancellerie e segreterie giudiziarie con le annue competenze iniziali previste dalle norme vigenti.

Art. 2.

Al concorso predetto può partecipare soltanto il personale ex combattente e gli orfani di guerra assunti dopo l'8 maggio 1924 presso le Amministrazioni dello Stato in qualità di straordinari, avventizi, diurnisti, giornalieri o in altre categorie non di ruolo comunque denominate, che risultino in possesso degli altri requisiti prescritti dall'art. 18 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, abbiano al 19 gennaio 1926 prestato ininterrotto servizio per almeno un anno, ed abbiano inoltre, entro il 19 marzo 1926, ai sensi dell'articolo 8, ultimo comma, del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, fatta la dichiarazione di trovarsi in condizioni di avvalersi dei benefici consentiti dall'art. 7 del decreto-legge medesimo.

Art. 3.

Gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero della giustizia e degli affari di culto (Ufficio superiore del personale, Ufficio 5°) non più tardi del 31 dicembre 1929 la domanda su carta da bollo da L. 3 nella quale indicheranno il proprio domicilio e dichiareranno espressamente di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Coloro che avessero già trasmessa al Ministero della giustizia entro il termine del 19 marzo 1926 altra domanda, dovranno, mediante apposita dichiarazione, da inviare al Ministero stesso, confermare l'istanza.

Art. 4.

Le domande dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

1° atto di nascita legalizzato;

2° certificato di cittadinanza italiana legalizzato;

3° certificato di buona condotta in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto, rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha la sua abituale residenza, debitamente legalizzato;

4° certificato generale, rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto dall'ufficio del casellario giudiziale del Tribunale del luogo di nascita dell'aspirante;

5° diploma di licenza di scuola media inferiore o altro dei corrispondenti diplomi, ai termini del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure la licenza di scuola complementare;

6° certificato medico debitamente legalizzato, comprovante che il candidato è di sana e robusta costituzione, ed esente da difetti ed imperfezioni fisiche;

7° tutti i documenti necessari a comprovare che l'aspirante si trova nelle condizioni di cui all'art. 2 del presente decreto.

Art. 5.

A corredo delle domande dovranno essere uniti, oltre i certificati di servizio di cui al secondo comma dell'art. 7 del sopracitato Regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, tutti i titoli che i candidati ritengono di produrre nel proprio interesse.

Le domande che oltre il termine fissato dall'art. 2 non perverranno corredate dai documenti richiesti, non saranno prese in considerazione.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

Art. 6.

La Commissione esaminatrice è quella di cui all'art. 4 del Regio decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1935.

Art. 7.

Il Ministero giudica insindacabilmente dell'ammissibilità o meno degli aspiranti al concorso.

Restano salvi, a parità di merito, i diritti di preferenza di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395. A tal fine gli aspiranti dovranno alligare alle domande i documenti comprovanti il loro titolo di preferenza.

Roma, addì 4 ottobre 1929 - Anno VII

p. *Il Ministro*: MORELLI.

(6476)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Conversione di certificati di rendita nominativi.

(2a *pubblicazione*). Avviso n. 68.

Questa Amministrazione ha proceduto alla conversione dei certificati consolidato 5 % (1861): N. 45.749/392.259 di L. 5; N. 45.750/392.260 di L. 5; N. 45.752/392.262 di L. 5; intestati a Maiorana Cucuzzella Salvatore fu Benedetto ipotecati a favore della Tesoreria speciale e con attergati irregolari di cessione delle rendite a favore di Maiorana Benedetto di Giuseppe in data 7 settembre 1869.

Si previene chiunque possa avervi interesse che le parti dei certificati consolidato 5 % contenenti le suaccennate cessioni sono state unite ai corrispondenti nuovi titoli del consolidato 3.50 % N. 61499, 61500 e 61502 di L. 3.50 ciascuno, emessi in sostituzione per conversione, in modo da formarne parte integrante e che perciò isolatamente non hanno alcun valore.

Roma, 5 novembre 1929 - Anno VIII

p. *Il direttore generale*: BRUNI.

(6343)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 248.

Media dei cambi e delle rendite

del 21 novembre 1929 - Anno VIII

Francia	75.18
Svizzera	370.72
Londra	93.131
Olanda	7.71
Spagna	265.97
Belgio	2.675
Berlino (Marco oro)	4.569
Vienna (Schillinge)	2.688
Praga	56.675
Romania	11.40
Peso Argentino Oro	17.815
Peso Argentino Carta	7.84
New York	19.097
Dollaro Canadese	18.85
Oro	368.48
Belgrado	33.85
Budapest (Pengo)	3.34
Albania (Franco oro)	365.50
Norvegia	5.113
Russia (Cervonetz)	98 —
Svezia	5.137
Polonia (Sloty)	214.25
Danimarca	5.113
Rendita 3.50 %	68.125
Rendita 3.50 % (1902)	62.50
Rendita 3 % lordo	40 —
Consolidato 5 %	81.375
Obblig. Venezie 3.50 %:	
I serie	73.65
II serie	72.50

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **2ª Pubblicazione.** (Elenco n 16).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	64461	135 —	*Guscinà* Domenico fu Giuseppe, dom. in Cruscoli (Catanzaro).	*Guscimà* Domenico fu Giuseppe, dom. come contro.
»	205263	60 —	Ferraris Teresa di Pietro-Andrea, moglie di Fabiani Antonio, dom. a San Remo (Porto Maurizio); con usuf. a Ferraris Giovanni Battista fu *Giovanni-Antonio*, dom. a Garessio (Cuneo).	Intestata come contro; con usuf. a Ferraris *Giambattista* fu *Antonio*, dom. a Garessio (Cuneo).
»	614650	160 —	Esposito *Vincenzo*, Maria, Angiolina ed Augusto fu Giuseppe, minori sotto la tutela di *Esposito Augusto* dom. a Napoli.	Esposito *Vincenza*, Maria, Angiolina ed Augusto fu Giuseppe, minori sotto la tutela di *Masecchia Ciro fu Luigi* dom. a Napoli.
»	159022	275 —	Diego *Antonio* fu Giuseppe, dom. a New York	Diego *Rocco-Antonio* fu Giuseppe, dom. a New York.
» »	422679 435033	135 — 140 —	Nitti *Carmela* di Angelo, minore sotto la p. p. del padre, dom. a S. Michele di Bari (Bari).	Nitti *Carmina* di Angelo, minore ecc. come contro.
»	89659	350 —	Albanese *Ida* fu Michele, moglie di Matera Michele fu Giuseppe, dom. a New York.	Albanese *Ilda* fu Michele, moglie ecc. come contro.
»	466083	245 —	Lega *Beatrice di Eugenio-Antonio*, moglie di Scribani Rossi *Otto*, dom. a Firenze; con usuf. a Lega *Eugenio-Antonio* fu Antonio, dom. a Napoli.	Lega *Bice* di *Antonio*, moglie di Scribani Rossi *Ottobono*, dom. a Firenze; con usuf. a Lega *Antonio* fu Pietro, dom. a Napoli.
3.50 %	327480	52.50	Costamagna *Caterina* fu Giacomo, nubile, minore sotto la tutela di Costamagna Andrea di Giuseppe, dom. a Verzuolo (Cuneo)	Costamagna *Margherita-Caterina* fu Giacomo, nubile, ecc. come contro.
»	673854	70 —	*Poèèt* Alessandro fu Enrico, dom. a Perrero Torino).	*Poët* Alessandro fu Enrico, dom. come contro.
Cons. 5 % »	355176 374839	50 — 10 —	Menichella *Francesca* fu Pompeo, minore sotto la p. p. della madre Basile Elisa fu Luigi, ved. di Menichella Pompeo fu Francesco Saverio, dom. a Troia (Foggia).	Menichella *Maria-Francesca* fu Pompeo, minore ecc. come contro.
3.50 %	148478	63 —	*Scarone Rosalia* fu Angelo, moglie di Gaggero Bartolomeo fu Michele, dom. in Quiliano (Genova) vincolata.	*Scarrone Angela-Maria-Rosalia-Cattarina* fu Angelo moglie ecc. come contro.
»	763151	350 —	*Cantisani* Giuseppe fu Luigi, dom. a S. Domenico Talao (Cosenza).	*Cantisano* Giuseppe fu Luigi, dom. come contro.
»	234970	7 —	*Laugerama* Maria fu Luigi, nubile, dom. a Tolve (Potenza) vincolata.	*Laugerame* Maria fu Luigi, nubile, dom. come contro.

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 % »	249574 322830	70 — 14 —	*Laugerami* . . . } Maria fu Luigi ved. *Laugerani* . . . . } di Donato Dengenio, dom. a Tolve (Potenza).	*Laugerame* Maria fu Luigi, ved. ecc. come contro.
Cons. 5 % » » »	277429 394752 419479 434671	205 — 155 — 125 — 15 —	Penna Felice fu *Nunzio*, minore sotto la p. p. della madre Santapaola Giovanna fu Giuseppe, ved. di Penna *Nunzio*, dom. a S. Pier Niceto (Messina).	Penna Felice fu *Nunziato*, minore sotto la p. p. della madre Santapaola Giovanna fu Giuseppe, ved. Penna *Nunziato* (o semplicemente ved. Penna), dom. come contro.
» »	283772 283773	445 — 445 —	*Carosso* Aldo . . . } fu Giuseppe, minori *Carosso* Ernesta . . } sotto la p. p. della madre Roggero Carolina di Francesco ved. *Carosso*, dom. a Canelli (Alessandria).	*Carusso* Aldo . . . } fu Giuseppe, minori *Carusso* Ernesta . . } sotto la p. p. della madre Roggero Carolina di Francesco, ved. *Carusso* dom. come contro.
3.50 %	679358	175 —	Rispoli *Vincenzina* fu Francesco Paolo, moglie di Savino *Paolo*, dom. a Melfi (Potenza).	Rispoli *Maria-Vincenza* fu Francesco-Paolo, moglie di Savino *Angelo-Francesco-Paolo*, dom. come contro.
3.50 % Misto » »	3114 3171 3776	140 — 140 — 140 —	Savino Paolo fu Agostino, dom. a Melfi (Potenza).	Savino *Angelo-Francesco-Paolo* fu Agostino, dom. a Melfi (Potenza).
Cons. 5 % »	317808 217809	1,200 — 1,200 —	Iacchia Ugo . . . } fu Rambaldo, dom. Iacchia *Leone*. . . } a Milano; con usuf. a Camerini Volunia fu Giuseppe ved. di Iacchia Leone, dom. a Milano.	Iacchia Ugo . . . } fu Rambaldo *minori* Iacchia *Mario-Leoni-no-Rambaldo* } *sotto la p. p. della madre Levi Ines fu Giacomo ved. Iacchia*, dom. a Milano; con usuf. come contro.
» » »	49692 20564 28400	50 — 100 — 75 —	*Ciaccio* . . . . . } Gaetano fu Vincenzo, *Ciaccia*. . . . . } dom. a New York.	*Giaccio* Gaetano fu Vincenzo, dom. a New York.
P. N. 5 %	23724	100 —	*Foce* Giuseppe fu Rocco e di Eleonora Gricco, dom. a New York.	*Toce* Giuseppe fu Rocco ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 26 ottobre 1929 - Anno VII

p. *Il direttore generale*: BRUNI.

(6322)